

## **La liturgia nei monasteri cistercensi**

Una panoramica delle azioni liturgiche più importanti

---

Come i nostri monasteri cistercensi in tutto il mondo sono luoghi in cui si incontrano persone e gruppi molto diversi, così anche le nostre celebrazioni liturgiche comprendono partecipanti con abitudini, provenienze e tradizioni differenti.

Contrariamente al “mito cistercense” di un’originaria unanimità, è bene riconoscere che «la noia nacque un giorno dall’uniformità», mentre è la carità nella semplicità che ci unisce al di là delle legittime differenze.

Allo stesso tempo, dobbiamo salvaguardare con cura la nostra comunione, soprattutto nel rapporto con le Chiese locali e le loro pratiche liturgiche proprie.

Il testo qui presentato – *La liturgia nei monasteri cistercensi*, frutto del lavoro della Commissione Liturgica Cistercense (CLC, istituita congiuntamente per delega dei Capitoli Generali dell’OCist e dell’OCSO) – ha come unico scopo la promozione di queste buone *mutuae relationes* (“relazioni reciproche”).

A servizio della vera comunione, questo documento ricorda – delineandone i contorni secondo la tradizione – come l’incontro tra la legittima autorità della Chiesa che presiede (attraverso i suoi libri e i suoi ministri, *Ecclesia Mater et Magistra*) e l’orientamento pastorale proprio della nostra vita e tradizione monastica possa essere vissuto in modo armonioso. In questo si trova una sfida ecclesiologica al servizio di un’autentica comunione. Ciò richiede l’impegno non solo dei monaci e delle monache, ma anche dei vescovi e dei ministri che operano per il bene delle nostre comunità.

Questa sfida è stata sottolineata da Papa Francesco nella Lettera Apostolica *Desiderio desideravi* (29 giugno 2022), al n. 31:

Sarebbe banale leggere le tensioni, purtroppo presenti attorno alla celebrazione, come una semplice divergenza tra diverse sensibilità nei confronti di una forma rituale. La problematica è anzitutto ecclesiologica.

La questione del tempo e del “potere” della presidenza, da parte del clero, può talvolta essere fonte di sofferenza nelle nostre comunità monastiche cistercensi. Ciò vale in modo particolare

per le comunità di monache, ma non solo per esse, poiché vi sono anche comunità di monaci dove oggi il ministero sacerdotale è venuto a mancare.

Per questo motivo, abbiamo voluto fornire questa sorta di *vademecum* – un “codice di buona condotta” – ad uso delle nostre comunità e dei sacerdoti, diaconi e vescovi chiamati a presiedere i nostri monasteri. Dovrebbe servire anche ai superiori, agli animatori della liturgia, ai cerimonieri e ai sacrestani.

Sarà molto utile fare riferimento all’Istruzione Generale del Messale Romano (IGRM, nn. 352-363). Sebbene molti elementi siano lasciati alla discrezione del sacerdote, colui che viene come servitore deve informarsi presso la comunità che serve sulle scelte pastorali, che essa ha legittimamente fatto. In questo modo, collaborerà a salvaguardare la dignità propria della celebrazione, una dignità che appartiene soprattutto alla comunità che celebra.

Per fare un solo esempio: se la comunità cenobitica comunica al celebrante che non c’è omelia durante la settimana, il celebrante deve accettarlo, comprendendo che i monaci e le monache vivono un ritmo intenso di *lectio divina* e ricevono istruzioni quotidiane dall’abate o dalla badessa. Al contrario, se gli viene chiesto di prestare il servizio della predicazione, la comunità deve informarlo per tempo, indicando chiaramente quale celebrazione si svolge quel giorno e quali testi scritturistici devono essere utilizzati – soprattutto se le letture o la festa differiscono da ciò che il celebrante potrebbe aspettarsi.

«L’armonica disposizione ed esecuzione dei riti contribuisce moltissimo a disporre lo spirito dei fedeli per la partecipazione all’Eucaristia» (IGRM, fine del n. 352).

Affinché in ogni cosa Dio sia glorificato.

I membri della Commissione liturgica cistercense

Abbazia di Valsereina, settembre 2024

## **A. Premessa:**

Questa breve panoramica ha lo scopo di aiutare i lettori a comprendere meglio la struttura giuridica e le competenze liturgiche all’interno dell’Ordine cistercense. È limitata ai monasteri che celebrano secondo il Rito Romano Latino e sono quindi regolati dal CIC<sup>12</sup>. Tutti i riferimenti ai libri liturgici sono tratti dall’*Editio typica* latina, che può differire dalle edizioni in lingua locale.

Questo testo vuole essere una guida per coloro che sono interessati all’argomento. È un documento di lavoro della Commissione Liturgica congiunta OCist-OCSO e non costituisce un documento ufficiale dell’Ordine.

---

<sup>1</sup> Can. 1 CIC. Tutti i canoni qui citati si riferiscono a CIC/1983.

<sup>2</sup> Le informazioni tratte dalle Costituzioni dell’OCist non si applicano all’OCSO e viceversa. In alcuni casi possono servire da ispirazione. Si prega di consultare attentamente le fonti nelle note a piè di pagina.

## B. Status giuridico degli Ordini cistercensi:

L'Ordine cistercense (*Ordo Cisterciensis*, Ocist) e le sue Congregazioni; l'Ordine cistercense della Stretta Osservanza (*Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae*, OCSO) sono istituti religiosi monastici<sup>3</sup> di diritto pontificio<sup>4</sup>, che hanno in gran parte una struttura clericale e sono anche talvolta esplicitamente indicati come istituti clericali nelle loro rispettive costituzioni.

L'Abate generale OCist è il capo supremo (*supremus moderator*) dell'OCist e di tutti i monasteri dell'OCist, che non appartengono a una congregazione<sup>5</sup>. L'Abate generale OCSO è il capo supremo (moderatore supremo) dell'OCSO<sup>6</sup>. Nei monasteri dell'OCist, che appartengono a una congregazione, il rispettivo Abate Presidente o Badessa Presidente, assume la funzione di capo supremo (*supremus moderator*)<sup>7</sup>. Per alcuni monasteri viene nominato (o è *ex officio*)<sup>8</sup> un *Pater immediatus*, che esercita un ruolo di intermediazione tra la guida dell'Ordine o della congregazione e i monasteri interessati, secondo le disposizioni delle costituzioni.

A capo di un monastero autonomo/indipendente *sui iuris* ci sono: l'abate, la badessa, l'amministratore, il priore conventuale, la priora conventuale. Essi esercitano l'ufficio di superiore maggiore (*superior maior*)<sup>9</sup>. I monasteri dipendenti (priorati o residenze) sono guidati da un superiore di casa (*priore claustrale* o *priora claustrale*), ma sempre in accordo con le istruzioni del superiore maggiore competente. Sono responsabili dell'organizzazione della liturgia all'interno della loro giurisdizione secondo le disposizioni delle Costituzioni<sup>10</sup>, tenendo conto delle norme liturgiche della Chiesa universale, del Capitolo generale e del diritto proprio dell'Ordine, nonché di quelle della Conferenza episcopale e del vescovo diocesano<sup>11, 12</sup>.

Come tutti gli ordini religiosi, i Cistercensi fanno parte della Chiesa locale in cui vivono la loro speciale vocazione monastica<sup>13</sup>. Per secoli, la *Carta Caritatis* ha regolato la struttura giuridica di base dei Cistercensi attraverso i Capitoli generali, la filiazione e le visite. Con la conferma papale, la Chiesa ha riconosciuto la legittima struttura autonoma dell'Ordine<sup>14</sup>. Questa è stata

---

<sup>3</sup> Cf. Can. 588 – 2. Can. 596 – 1. I Superiori e i Capitoli degli Istituti hanno l'autorità sui loro membri secondo quanto stabilito dal diritto generale e dalle Costituzioni. § 2. Negli istituti clericali di diritto pontificio hanno anche l'autorità ecclesiastica per le questioni esterne e interne.

<sup>4</sup> Cf. Can. 589.

<sup>5</sup> Cf. Costituzioni OCist art. 79.

<sup>6</sup> Cf. Costituzioni OCSO C. 82.6.

<sup>7</sup> Cf. Can. 1405 – § 2. Cf. Costituzioni OCist art. 36

<sup>8</sup> Cf. Costituzioni OCist art. 46.

<sup>9</sup> Cf. Can. 620: «Sono superiori maggiori coloro che governano un intero istituto o una provincia o una parte di essa equivalente a una provincia, o un istituto giuridicamente indipendente; lo stesso vale per i loro vicari. A questi si aggiungono l'abate primate e i superiori di una congregazione monastica, che però non hanno la piena potestà concessa dal diritto generale ai superiori maggiori»; Can. 596: «Negli istituti clericali di vita religiosa di diritto pontificio, hanno anche la potestà ecclesiastica di governo in materia sia esterna che interna».

<sup>10</sup> Cf. Can. 596.

<sup>11</sup> Cf. Costituzioni OCSO C. ST 17.1.A

<sup>12</sup> Se ci sono diverse opzioni nella liturgia, la decisione deve sempre essere presa in base a considerazioni pastorali e alle esigenze della comunità specifica. Se i testi liturgici sono approvati dalla Chiesa per il nostro Ordine, è consigliabile dare loro la preferenza.

<sup>13</sup> Cf. Costituzioni OCSO C. 32.

<sup>14</sup> Si veda il Can. 586 in unione con il Can. 593. Sia la *Carta Caritatis* che le norme giuridiche vigenti (cf. Can. 733 - §1) richiedono il consenso scritto del vescovo diocesano nel caso di una nuova fondazione di un monastero. Ciò riconosce implicitamente la legislazione dell'Ordine stesso.

confermata e ampliata più volte nei primi decenni dell'Ordine attraverso ulteriori bolle. In questo modo, è stato gradualmente raggiunto ciò che in seguito è stato chiamato *esenzione* e che ora si applica a quasi tutti gli ordini religiosi: essi sono esenti dalla giurisdizione dei vescovi diocesani<sup>15</sup>. Questo è stato definito più recentemente dal Concilio Vaticano II<sup>16</sup>. Di conseguenza, il CIC stabilisce al can. 678, § 1: «I membri degli ordini religiosi sono soggetti all'autorità dei vescovi, ai quali devono obbedire con fedele obbedienza e riverenza nelle questioni riguardanti la cura pastorale, la celebrazione pubblica del culto divino e le altre opere di apostolato»<sup>17</sup>. «Desideriamo mostrare obbedienza e riverenza al Papa e ai vescovi come successori degli apostoli e assisterli per quanto possiamo e dobbiamo, secondo la nostra vocazione»<sup>18</sup>.

### C. La dimensione ecclesiologicala della liturgia episcopale:

L'ufficio del vescovo nella vita della Chiesa locale – sebbene sia anche giuridico – è soprattutto ecclesiologicalo<sup>19</sup>, per cui la liturgia celebrata dal vescovo diventa l'espressione più evidente e visibile della costituzione sacramentale interna della Chiesa<sup>20,21</sup>. «Nel vescovo si vede il sommo sacerdote del suo gregge, dal quale procede e dipende in un certo senso la vita dei suoi fedeli in Cristo. Pertanto, tutti dovrebbero tenere in grande considerazione la vita liturgica della diocesi, al centro della quale si trova il vescovo, specialmente nella chiesa cattedrale<sup>22</sup>; dovrebbero essere convinti che la Chiesa è resa visibile in modo eccellente quando l'intero

---

<sup>15</sup> Si veda l'introduzione alle bolle in BREM H., ALTERMATT A. (eds.), *Einmütig in der Liebe, Die frühesten Quellentexte von Cîteaux*, Langwaden 1998, 219-229.

<sup>16</sup> «La dispensa con cui il Papa o un'altra autorità ecclesiastica attira a sé i religiosi e li esenta dalla giurisdizione dei vescovi riguarda soprattutto l'ordine interno delle associazioni. Lo scopo è quello di assicurare che tutto al loro interno sia meglio coordinato e collegato, favorendo così la crescita e il progresso dello stile di vita monastico; inoltre, che il Papa possa disporre per il bene di tutta la Chiesa, mentre un'altra autorità competente possa farlo per il bene delle chiese all'interno della propria giurisdizione. Questa dispensa non esclude tuttavia che i religiosi delle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei vescovi a norma del diritto, nella misura in cui lo richiedono l'esercizio del loro ministero pastorale e l'ordinata cura delle anime» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus*, sull'ufficio pastorale dei vescovi, n. 35.3).

<sup>17</sup> Il canone si riferisce all'apostolato. Non riguarda principalmente la celebrazione della liturgia in una comunità monastica, ma i casi in cui i membri degli ordini religiosi celebrano la liturgia nella diocesi. Se, ad esempio, celebrano la liturgia in una parrocchia della diocesi ("celebrazione pubblica", cioè in una chiesa, quindi accessibile ai fedeli, e non in una cappella di clausura), devono seguire il rito della Chiesa universale e non il proprio rito approvato. La parola "esenzione" non compare nel CIC, ma solo "*eximere potest*", cf. Can. 591.

<sup>18</sup> Dichiarazione del Capitolo Generale 2000 dell'Ordine Cistercense (OCist), n. 125.

<sup>19</sup> Cf. Lettera Apostolica *Vicesimus Quintus Annus* di Papa Giovanni Paolo II, n. 9: «Il Concilio ha voluto finalmente vedere nella liturgia un'epifania della Chiesa stessa: essa è la Chiesa in preghiera. Nella celebrazione del culto divino, la Chiesa esprime ciò che è: una Chiesa santa, cattolica e apostolica. Si rivela come corrispondente all'unità che le viene dalla Trinità [cf. *Messale Romano*, Prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario, VIII], soprattutto quando il popolo santo di Dio "partecipa alla stessa celebrazione eucaristica: nell'unità della preghiera e sull'unico altare, presieduto dal vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri dell'altare" [*Sacrosanctum Concilium*, n. 41]. Nulla nella liturgia deve rompere o compromettere questa unità della Chiesa! La Chiesa [infine] è apostolica nella liturgia perché la fede che professa si basa sulla testimonianza degli apostoli; perché nella celebrazione dei misteri, presieduta dal vescovo, successore degli apostoli, o da un ministro ordinato nella successione apostolica, trasmette fedelmente ciò che ha ricevuto dalla tradizione apostolica; perché il culto che offre a Dio la obbliga a diffondere il Vangelo nel mondo».

<sup>20</sup> Questa funzione liturgico-ecclesiologicala del ministero episcopale è espressa anche dal fatto che i vescovi diocesani (e i cardinali) hanno il diritto esclusivo di essere sepolti nelle chiese (cf. Can. 1242).

<sup>21</sup> Si riferisce al vescovo diocesano.

<sup>22</sup> Cf. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Ad Magn.* 7; *Ad Phil.* 4; *Ad Smyrn.* 8: ed. F. X. Funk, op. cit., I, pp. 236. 266. 281.

popolo santo di Dio partecipa pienamente e attivamente alle stesse celebrazioni liturgiche, specialmente alla stessa celebrazione dell'Eucaristia: nell'unità della preghiera e all'unico altare, presieduto dal vescovo, che è circondato dal suo presbiterio e dai ministri dell'altare»<sup>23</sup>.

«La celebrazione dell'Eucaristia è un'azione di Cristo e della Chiesa, cioè del popolo santo, unito e ordinato sotto il vescovo. Pertanto, essa riguarda l'intero corpo della Chiesa, lo rende visibile e lo influenza; ma i suoi singoli membri entrano in contatto con essa in modi diversi, secondo la diversità dei loro stati, dei loro compiti e della loro attiva partecipazione<sup>24</sup>». In questo modo, il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato [...]»<sup>25</sup>, rende visibile il suo ordine organico e gerarchico. Perciò tutti, siano essi ministri ordinati o fedeli laici, nell'esercizio del loro ufficio o compito, devono fare solo ciò che gli appartiene e tutto ciò che gli appartiene [...]»<sup>2627</sup>.

#### **D. Responsabilità:**

Sulla base delle strutture giuridiche e dei fondamenti ecclesiologici sopra menzionati, le seguenti responsabilità riguardano la celebrazione della liturgia nei monasteri cistercensi:

**I. Il Vescovo diocesano** (o amministratore diocesano, o amministratore apostolico) = Ordinario del luogo<sup>28</sup> (all'interno della sua diocesi):

a. «Se il vescovo<sup>29</sup> è presente a una Messa in cui il popolo è radunato, è molto opportuno che egli stesso celebri l'Eucaristia e riunisca intorno a sé i sacerdoti come concelebrenti dell'azione sacra. Questo non viene fatto per aumentare la solennità esteriore del rito, ma per manifestare più chiaramente il mistero della Chiesa, che è il “sacramento dell'unità”<sup>30</sup>»<sup>31</sup>.

b. Presiede le liturgie monastiche quando è invitato. In tali occasioni, può usare i pontificali episcopali (compreso il pallio, se ne ha diritto). Gli altri vescovi possono usare i pontificali solo con il permesso del vescovo diocesano<sup>32</sup>.

---

<sup>23</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 41.

<sup>24</sup> Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 26.

<sup>25</sup> Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 14.

<sup>26</sup> Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 28.

<sup>27</sup> *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 91.

<sup>28</sup> Il Papa, il Vicario generale e il rispettivo Vicario episcopale sono chiamati anche “ordinario del luogo” (cf. Can. 134). Quando ci si riferisce alle funzioni liturgiche nel seguito, ci si riferisce al vescovo diocesano o all'amministratore diocesano. I superiori degli istituti clericali di diritto pontificio sono “ordinari” ma non “ordinari locali”.

<sup>29</sup> Il testo si riferisce qui in generale al “vescovo” – non è quindi necessariamente limitato al vescovo diocesano, anche se si applica a lui in modo speciale.

<sup>30</sup> Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 26.

<sup>31</sup> *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 92.

<sup>32</sup> Cf. Can. 390.

c. È responsabile della celebrazione pubblica della liturgia<sup>33</sup> secondo le norme della Chiesa<sup>34</sup> ed emana le norme liturgiche<sup>35</sup> (quando necessario, in collaborazione con la Conferenza episcopale).

d. «È diritto del vescovo diocesano emanare norme per la liturgia all'interno della Chiesa a lui affidata, nei limiti della sua competenza, e tali norme sono vincolanti per tutti»<sup>36</sup>.

e. «Le chiese e le cappelle regolarmente frequentate dai fedeli [...] possono essere visitate dal vescovo diocesano [...]. Se il vescovo diocesano riscontra eventuali irregolarità, può, dopo che un ammonimento al superiore dell'ordine religioso si sia rivelato inefficace, adottare egli stesso i provvedimenti necessari in virtù della propria autorità»<sup>37</sup>.

f. Egli amministra il sacramento dell'Ordine quando è invitato a farlo e quando sia disponibile la lettera dimissoria rilasciata dal Superiore competente<sup>38</sup>.

g. Qualora una chiesa appartenga al monastero, il Vescovo diocesano nomina il Rettore della stessa su presentazione del Superiore<sup>39</sup>.

h. Concede per iscritto il proprio consenso all'erezione di nuove chiese<sup>40</sup>.

i. Le benedizioni, il cui significato oltrepassa la comunità monastica e riveste importanza per la vita religiosa della Chiesa particolare, sono ordinariamente riservate al Vescovo, il quale tuttavia può farsi rappresentare<sup>41</sup>.

j.<sup>42</sup><sup>43</sup> Consacra le chiese, le cappelle e gli altari<sup>44</sup>, e benedice le chiese<sup>45</sup>, a meno che non deleghi tale facoltà ad un altro Vescovo, Abate o Sacerdote<sup>46</sup>.

k. È consultato in ordine alla costruzione di nuovi edifici, ai restauri e all'arredamento degli edifici sacri, e può emanare direttive in tale materia<sup>47</sup>.

l. Benedice i cimiteri, a meno che non deleghi tale facoltà ad un altro Vescovo, Abate o Sacerdote<sup>48</sup>.

---

<sup>33</sup> Can. 678 - § 1; cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 22 – §§ 1-2. 22 - §§ 1-2.

<sup>34</sup> Cf. Can. 839 – § 2.

<sup>35</sup> Si veda Can. 733 – § 4.

<sup>36</sup> Can. 838.

<sup>37</sup> Can. 683. Vedi anche l'Istruzione *Redemptionis sacramentum* del 25 marzo 2025, nn. 176-188.184.

<sup>38</sup> Cf. Can. 1019 – 1, a condizione che l'amministratore diocesano, il vicario generale o i vicari episcopali abbiano il grado di vescovo.

<sup>39</sup> Cf. can. 557 – § 2.

<sup>40</sup> Cf. can. 1215 - 3. Il vescovo diocesano è espressamente menzionato nel Can. 1215, cioè il vicario generale avrebbe bisogno di un mandato speciale per questo (cf. Can. 134 - 3)

<sup>41</sup> Cf. *De Benedictionibus, editio typica* (1984), nn. 16-19.

<sup>42</sup> Alla benedizione "semplice" di questi luoghi liturgici si applicano norme giuridiche e riti liturgici diversi rispetto alla consacrazione "solenne", che è prerogativa del vescovo.

<sup>43</sup> Cf. can. 1207; cf. *La consacrazione di una Chiesa, Introduzione pastorale* n. 2.

<sup>44</sup> Cf. *La celebrazione della consacrazione degli altari, Introduzione pastorale*, n. 12.

<sup>45</sup> Cf. Can. 1207

<sup>46</sup> Per la delega in generale, cf. Can. 131 – §§ 1 – 3 Can. 142 – §§ 1 – 2.

<sup>47</sup> Cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 292.

<sup>48</sup> Cf. *De Benedictionibus, editio typica* (1984), n. 839.

- m. Determina la procedura da seguire in caso di profanazione dei luoghi sacri<sup>49</sup>.
- n. Incorona le immagini della Beata Vergine Maria, a meno che non deleghi tale facoltà ad un altro Vescovo, Abate o Sacerdote<sup>50</sup>.
- o. Benedice gli abati e le badesse appena eletti, a meno che non sia stato invitato a presiedere il rispettivo abate generale. Può anche delegare questa autorità a un altro vescovo o abate<sup>51</sup>.
- p. Regola la celebrazione delle Liturgie della Parola che, in alcuni casi, possono sostituire la celebrazione della Santa Messa<sup>52</sup>.
- q. La professione (solenne) è sempre ricevuta dal Superiore della comunità o da un suo delegato. Se il Superiore non è sacerdote, le funzioni sacerdotali sono ordinariamente esercitate dall'Abate Presidente o dall'Abate competente, che può altresì autorizzare il Vescovo diocesano ad agire in sua vece<sup>53</sup>.
- r. Consacra e benedice gli oli santi utilizzati nella liturgia monastica<sup>54</sup>.
- s. Amministra il sacramento della confermazione e può delegare abati o sacerdoti a fare le sue veci<sup>55</sup>.
- t. Concede facoltà per il sacramento della penitenza in tutta la sua diocesi, che poi si applica universalmente, a meno che non sia proibito dall'abate<sup>56</sup>. Ogni ordinario locale può revocare queste facoltà nell'ambito della propria giurisdizione<sup>57</sup>.
- u. Nomina i sacerdoti nell'ufficio di esorcista<sup>58</sup>.
- v. Autorizza i luoghi per la riserva del Santissimo Sacramento<sup>59</sup>.
- w. Organizza il culto pubblico dell'Eucaristia, come la processione del *Corpus Domini*<sup>60</sup>.
- x. È nominato nella Preghiera eucaristica, insieme ai suoi vescovi ausiliari, se del caso<sup>61</sup>.
- y. Concede ai sacerdoti cistercensi l'autorità di celebrare la Messa secondo il Messale Romano del 1962 e determina l'ora e il luogo della sua celebrazione<sup>62</sup>.

<sup>49</sup> Cf. Can. 1211.

<sup>50</sup> Cf. *La celebrazione dell'incoronazione di un'immagine di Maria, Introduzione pastorale* n. 8.

<sup>51</sup> Cf. *La consacrazione di un abate, Introduzione* n. 2; cf. *La consacrazione di una badessa, Introduzione* n. 2.

<sup>52</sup> Cr. Can. 1248. Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, nn. 35.4. 35.4.

<sup>53</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 100.

<sup>54</sup> Cf. Can. 847 - 1; *Celebrazione della Messa crismale, Introduzione pastorale* n. 6.

<sup>55</sup> Cf. Can. 882.

<sup>56</sup> Cf. Can. 969.

<sup>57</sup> Cf. Can. 974.

<sup>58</sup> Cf. Can. 1172 - 1.

<sup>59</sup> Cf. Can. 934 - 1 2°. Solo se il Can. 608 non è già stato adempiuto.

<sup>60</sup> Cf. Can. 944.

<sup>61</sup> Cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 149.

<sup>62</sup> *Motu Proprio Traditionis custodes* di Papa Francesco del 16 luglio 2021, art. 3 §§ 2-4. 3 §§ 2-4.

z. Ad eccezione dell'ordinazione, tutte queste facoltà sono esercitate dall'abate o da lui delegate in un'abbazia territoriale<sup>63</sup>.

## II. L'Abate generale:

- a. Presiede ordinariamente le celebrazioni più importanti della vita dell'Ordine.
- b. Ha diritto all'uso dei pontificali in tutti i monasteri dell'Ordine per tutta la durata del suo mandato, senza doverne chiedere il permesso<sup>64</sup>.
- c. Nomina i lettori e gli accoliti su richiesta del rispettivo superiore<sup>65</sup>.
- d. Ha l'autorità di benedire gli abati e le badesse appena eletti<sup>66</sup>.
- e. Nell'OCist, pubblica i libri liturgici per l'uso in tutto l'Ordine<sup>67</sup>.
- f. Nell'OCSO, può dispensare una comunità da una o due ore minori, agendo con parere consultivo<sup>68</sup>.

## III. L'Abate Presidente o Padre Abate o *Pater Immediatus*:

- a. Nei monasteri in cui il superiore non è un sacerdote, l'Abate Presidente o Abate Generale assume la funzione di Ordinario ed esercita i seguenti doveri:
  - i. Emette il decreto relativo alla profanazione di chiese e cappelle<sup>69</sup>.
  - ii. Autorizza luoghi aggiuntivi per la riserva del Santissimo Sacramento, ma solo per una giusta causa<sup>70</sup>.
  - iii. In casi particolari, può dispensare dall'obbligo della Liturgia delle Ore<sup>71</sup>. Altrimenti, questa competenza appartiene all'Abate Presidente, al Padre Abate o al *Pater Immediatus*.
- b. Presiede ordinariamente le principali celebrazioni liturgiche della vita della comunità monastica a lui affidata, a meno che non sia stato invitato a presiedere l'Abate generale o il Vescovo locale.

---

<sup>63</sup> Cf. Can. 370.

<sup>64</sup> Cf. Motu proprio *Pontificalia insignia* di Papa Paolo VI sulla riforma dell'uso delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, n. 3. Anche se le insegne pontificali vengono portate da una persona che non ha ricevuto l'ordinazione episcopale, ciò deve sempre avvenire secondo le modalità descritte nel *Cæremoniale Episcoporum* (cf. Motu proprio *Pontificales ritus* di Papa Paolo VI sulla semplificazione dei riti e delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, *Introduzione* in unione con i nn. 38-39).

<sup>65</sup> Cf. Costituzioni Ocist, art. 85 - b.

<sup>66</sup> Cf. Costituzioni Ocist, art. 85 lit. a; *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 203.

<sup>67</sup> Cf. Costituzioni Ocist, art. 83 lit. g.

<sup>68</sup> Costituzioni OCSO, ST 19.2.C.

<sup>69</sup> Cf. Can. 1212.

<sup>70</sup> Cf. Can. 936.

<sup>71</sup> Cf. Can. 85. Cf. Costituzioni OCSO ST 19.2.B. Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 97.

c. Gode dell'uso dei pontificali in tutti i monasteri a lui affidati per tutta la durata del suo mandato, senza dover chiedere il permesso<sup>72</sup>.

d. La professione solenne è sempre ricevuta dal superiore della comunità o da un suo delegato. Se non è un sacerdote, le funzioni sacerdotali sono di solito esercitate dall'abate presidente/padre abate competente, che può anche autorizzare il vescovo diocesano a fare le sue veci<sup>73</sup>.

e. Se le costituzioni lo prevedono, presiede all'elezione di un abate o di una badessa<sup>74</sup> e conferma e insedia l'eletto – in questo caso, presiede anche la Messa votiva dello Spirito Santo<sup>75</sup>.

f. Se le costituzioni lo prevedono, conduce la visita ordinaria. Durante la visita assume il posto dell'abate nel coro e nel capitolo<sup>76</sup>.

#### **IV. L'abate (o amministratore, priore conventuale) con ordinazione sacerdotale = *Ordinarius*:**

a. È il principale liturgista della comunità monastica e pertanto presiede ordinariamente le celebrazioni più importanti dell'anno liturgico (ad esempio, il Triduo pasquale<sup>77</sup>), della vita della comunità monastica (ad esempio, le solennità festive) e dei suoi membri (ad esempio, le cerimonie di professione<sup>78</sup>), a meno che non inviti l'Abate generale o il Vescovo locale o deleghi un altro sacerdote.

b. Il superiore della casa farà in modo che ogni membro della comunità goda di libertà nella scelta del proprio confessore<sup>79</sup>.

c. Concede a qualsiasi sacerdote l'autorità di ascoltare le confessioni dei suoi sudditi e di altri che risiedono abitualmente nel monastero. In alcuni casi, ha anche il diritto di revocare queste facoltà<sup>80</sup>.

---

<sup>72</sup> Cf. Motu proprio *Pontificalia insignia* di Papa Paolo VI sulla riforma dell'uso delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, n. 3. Anche se le insegne pontificali vengono indossate da una persona che non ha ricevuto l'ordinazione episcopale, ciò deve sempre avvenire secondo le modalità descritte nel *Cæremoniale Episcoporum* (cf. Motu proprio *Pontificales ritus* di Papa Paolo VI sulla semplificazione dei riti e delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, *Introduzione* in unione con i nn. 38-39).

<sup>73</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 203; *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 100, 116f.; cf. Costituzioni OCSO (monache) C.74.3; cf. Costituzioni OCist Art. 32 lit. m.

<sup>74</sup> Can. 170: «Un'elezione la cui libertà sia stata in qualche modo compromessa è invalida per legge».

<sup>75</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 199-215.

<sup>76</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Lérins 1892, 558.

<sup>77</sup> Secondo la tradizione dell'Ordine, l'abate presiede le seguenti liturgie ("in modo solenne"): (1) Messa: Solennità della Natività del Signore, Triduo Pasquale, Solennità di Pentecoste, Assunzione di Maria, tutte le solenni commemorazioni dei defunti prescritte. (2) Benedizioni: delle candele (2 febbraio), delle ceneri (Mercoledì delle Ceneri), delle palme (Domenica delle Palme), del fuoco (Veglia Pasquale). (3) Vespri: Solennità della Natività del Signore, Solennità dell'Epifania del Signore, Solennità dell'Ascensione del Signore, Solennità di Pentecoste, Solennità dell'Assunzione di Maria, Solennità della Dedicazione della Chiesa. (4) Altro: Lavanda dei piedi/*Mandatum* (Giovedì Santo), aspersione dei membri della comunità con l'acqua santa (ogni giorno dopo la compieta). Cf. *Rituale Cisterciense*, Lérins 1892, 415-416, 575.

<sup>78</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 102f., 108f., 116f.

<sup>79</sup> Cf. Can. 630 – § 1-2.

<sup>80</sup> Cf. Can. 974.

- d. Concede o rifiuta il permesso, a norma di legge, per la celebrazione dell'Eucaristia, l'amministrazione dei sacramenti e altri atti ecclesiastici in una chiesa o cappella del monastero<sup>81</sup>.
- e. Può dispensare dall'obbligo della Liturgia delle Ore in singoli casi<sup>82</sup>.
- f. Organizza le celebrazioni liturgiche della comunità monastica e si assicura che si svolgano dignitosamente, secondo le norme della Chiesa.
- g. Gode dell'uso dei pontificali nel proprio monastero e, inoltre, in tutti i monasteri dell'Ordine, secondo le disposizioni del Superiore generale<sup>83</sup>.
- h. Veste i novizi e ammette i membri alla professione, a meno che non deleghi questa responsabilità<sup>84</sup>.
- i. Incarica i membri della sua comunità di servire come lettori o accoliti<sup>85</sup>.
- j. Presiede alcune parti del servizio funebre secondo i riti cistercensi, a meno che non deleghi questa responsabilità<sup>86</sup>.
- k. È responsabile della commemorazione del defunto all'interno della sua comunità<sup>87</sup>.
- l. Dà il consenso per l'istituzione di cappelle<sup>88</sup>.
- m. Le benedizioni di particolare significato per la vita religiosa della comunità monastica sono ordinariamente riservate all'abate, che può tuttavia farsi rappresentare<sup>89</sup>.
- n. Benedice le cappelle e gli altari all'interno del monastero<sup>90</sup>.
- o. Benedice le campane del monastero, a meno che non inviti il vescovo a svolgere questo compito<sup>91</sup>.
- p. Benedice le nuove case religiose, a meno che non inviti l'abate generale o il vescovo a svolgere questo compito<sup>92</sup>.

---

<sup>81</sup> Cf. Can. 561.

<sup>82</sup> Cf. Can. 85. Cf. Costituzioni OCSO ST 19.2.B. Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 97.

<sup>83</sup> Cf. Motu proprio *Pontificalia insignia* di Papa Paolo VI sulla riforma dell'uso delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, n. 3. Anche se le insegne pontificali vengono portate da una persona che non ha ricevuto l'ordinazione episcopale, ciò deve sempre avvenire secondo le modalità descritte nel *Ceremoniale Episcoporum* (cf. Motu proprio *Pontificales ritus* di Papa Paolo VI sulla semplificazione dei riti e delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, Introduzione in unione con i nn. 38-39).

<sup>84</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 203; *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 116 f.

<sup>85</sup> Cf. Motu proprio *Ministeria quaedam* di Papa Paolo VI, che promulga alcune disposizioni relative all'ordinazione dei diaconi, del 15 agosto 1972, n. IX.

<sup>86</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 155-193.

<sup>87</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 195-198.

<sup>88</sup> Cf. Can. 1224.

<sup>89</sup> Cf. *De Benedictionibus, editio typica* (1984), nn. 16-19.

<sup>90</sup> Can. 1207. Alla benedizione di questi luoghi liturgici si applicano norme giuridiche e riti liturgici diversi rispetto alla consacrazione solenne, che è prerogativa del vescovo.

<sup>91</sup> Cf. *De Benedictionibus, editio typica* (1984), n. 1036

<sup>92</sup> Cf. *De Benedictionibus, editio typica* (1984), no. 518.

- q. Emette il decreto relativo alla profanazione di chiese e cappelle<sup>93</sup>.
- r. Autorizza altri luoghi per la riserva del Santissimo Sacramento, ma solo per una giusta causa<sup>94</sup>.

**V. La badessa o l'amministratore, la priora conventuale o l'abate, senza ordinazione sacerdotale:**

- a. Le badesse e gli abati senza ordinazione sacerdotale godono dell'uso dei pontificali<sup>95</sup> nella chiesa del proprio monastero e in tutti i monasteri dell'ordine, secondo l'autorità del superiore della casa<sup>96</sup>.
- b. Concede o nega il permesso, a norma del diritto, di celebrare l'Eucaristia, amministrare i sacramenti o compiere altri atti ecclesiastici in una chiesa o cappella del monastero<sup>97</sup>.
- c. Il superiore è tenuto a garantire che ogni membro della comunità sia libero di scegliere il proprio confessore<sup>98</sup>.
- d. Ordinare le funzioni liturgiche della comunità monastica e assicurarsi che siano celebrate degnamente.
- e. Veste i novizi e ammette alla professione coloro che devono essere professi, a meno che non deleghi questa competenza<sup>99</sup>.
- f. Può impartire benedizioni di particolare importanza per la vita religiosa della comunità monastica, che tuttavia può essere rappresentata dall'abate presidente, dal padre abate, da un sacerdote o da un diacono<sup>100</sup>.
- g. Asperge i membri della comunità con l'acqua benedetta (ogni giorno dopo la compieta)<sup>101</sup>.
- h. Può presiedere le parti del rito funebre che possono essere svolte in assenza di un sacerdote, secondo il rito cistercense<sup>102</sup>.
- i. Ha la responsabilità di assicurare la commemorazione dei membri defunti della sua comunità<sup>103</sup>.
- j. In singoli casi, la Superiora può concedere la dispensa dall'obbligo di recitare la Liturgia delle Ore, a condizione che tale facoltà sia espressamente prevista nelle proprie

---

<sup>93</sup> Cf. Can. 1212.

<sup>94</sup> Cf. Can. 936.

<sup>95</sup> Cioè: croce pettorale, anello e pastorale, ma non la mitra.

<sup>96</sup> Cf. Motu proprio *Pontificalia insignia* di Papa Paolo VI sulla riforma dell'uso delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, n. 3.

<sup>97</sup> Cf. Can. 561.

<sup>98</sup> Cf. Can. 630 – § 1-2.

<sup>99</sup> Cf. *Rituale Cisterciense, Langwaden* 1998, 203; *Rituale Cisterciense, Langwaden* 1998, 116 f.

<sup>100</sup> Cf. *De Benedictionibus, editio typica* (1984), No. 16-19.

<sup>101</sup> Cf. *Rituale Cisterciense, Lérins* 1892, 416.

<sup>102</sup> Cf. *Rituale Cisterciense, Langwaden* 1998, 155-193.

<sup>103</sup> Cf. *Rituale Cisterciense, Langwaden* 1998, 195-198.

costituzioni<sup>104</sup>. Altrimenti, questa competenza spetta all'Abate Presidente, al Padre Abate o al Padre Immediato<sup>105</sup>.

## **VI. Abati generali, abati e badesse stranieri o emeriti**

a. Godere dell'uso dei pontificali<sup>106</sup> in tutti i monasteri dell'Ordine, secondo le disposizioni del superiore della casa<sup>107</sup>.

## **VII. Il parroco (nella sua parrocchia):**

a. concede il permesso di celebrare il sacramento del matrimonio nella chiesa del monastero<sup>108</sup>;

b. amministra la Prima Comunione<sup>109</sup>.

## **VIII. Il Rettore della Chiesa<sup>110</sup>:**

a. «Senza il permesso del rettore o di un altro superiore legittimo, nessuno può celebrare l'Eucaristia, amministrare i sacramenti o compiere altri atti ecclesiastici nella chiesa; tale permesso deve essere concesso o negato a norma di legge»<sup>111</sup>.

b. «Il rettore di una chiesa è tenuto, sotto l'autorità dell'ordinario locale [vescovo diocesano] e in conformità agli statuti legittimi e ai diritti acquisiti, a garantire che gli atti liturgici siano compiuti nella chiesa in conformità alle norme liturgiche e alle prescrizioni dei Canonici; che gli obblighi siano fedelmente adempiuti e che i beni siano amministrati con coscienza. Deve provvedere alla manutenzione e alla pulizia degli arredi sacri e della chiesa, e fare in modo che non si verifichi nulla che sia in qualche modo incompatibile con la santità del luogo e con la riverenza dovuta alla casa di Dio»<sup>112</sup>.

c. Ha la responsabilità di assicurare che ogni sacerdote che lo desidera possa celebrare la Santa Messa nella chiesa<sup>113</sup>.

---

<sup>104</sup> Cf. Can. 85.

<sup>105</sup> Cf. Can. 85. Si vedano le Costituzioni OCSO ST 19.2.B. Cf. anche CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 97.

<sup>106</sup> Per le persone non ordinate al sacerdozio, questi sono: croce pettorale, anello e pastorale, ma non la mitra.

<sup>107</sup> Cf. Motu proprio *Pontificalia insignia* di Papa Paolo VI sulla riforma dell'uso delle insegne pontificali del 21 giugno 1968, n. 4. Questo vale anche per gli abati titolari.

<sup>108</sup> Can. 1108.

<sup>109</sup> Cf. Can. 914.

<sup>110</sup> I rettori delle chiese devono essere nominati solo nelle chiese aperte al pubblico (cf. can. 1214) e non nelle cappelle private o ristrette (can. 1223). La nomina spetta al vescovo diocesano. Se la chiesa appartiene a un monastero, l'ordinario ha il diritto di proposta (cf. can. 557 - § 2). In una chiesa che è anche parrocchia, questa funzione è svolta dal parroco nominato dal vescovo (can. 570). Le chiese monastiche non possono avere un rettore (cf. can. 556). Nelle chiese conventuali o nelle cappelle dei monasteri, i compiti del rettore della chiesa sono svolti essenzialmente dal superiore (cf. can. 561).

<sup>111</sup> Can. 561.

<sup>112</sup> Can. 562.

<sup>113</sup> Can. 903: «Si ammetta a celebrare un sacerdote, anche se sconosciuto al rettore della chiesa, purché presenti una lettera di raccomandazione del suo ordinario o superiore, rilasciata da non più di un anno, o se si può ragionevolmente supporre che non vi siano impedimenti alla sua celebrazione».

## **IX. I sacerdoti che presiedono la liturgia e amministrano i sacramenti nel monastero (ad esempio, direttore spirituale, cappellano, ecc.):**

- a. Celebrano i riti liturgici e amministrano i sacramenti secondo i principi qui stabiliti e in collaborazione con il superiore della casa. Non devono interferire in alcun modo con il governo della comunità o con i suoi affari interni<sup>114</sup>.
- b. È essenziale che si preparino adeguatamente alla liturgia, soprattutto per le introduzioni, le omelie e i discorsi. L'ordine delle celebrazioni e la scelta di elementi specifici saranno sempre determinati in accordo con la comunità monastica e orientati al suo beneficio spirituale<sup>115</sup>.
- c. «I fedeli hanno il diritto di celebrare il culto divino secondo i riti del proprio gruppo, approvati dalla competente autorità ecclesiastica [...]»<sup>116</sup>. I sacerdoti devono fare attenzione a non introdurre variazioni o sperimentazioni liturgiche non autorizzate.
- d. Confessori e direttori spirituali
  - i. «I fedeli hanno il diritto [...] di seguire la propria forma di vita spirituale, purché sia conforme all'insegnamento della Chiesa»<sup>117</sup>.
  - ii. «Tutti i fedeli hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio stato di vita, senza alcuna coercizione»<sup>118</sup>.
  - iii. Il Can. 630 sulla libera scelta del confessore e tutte le linee guida ecclesiastiche per la prevenzione degli abusi spirituali e sessuali devono essere rigorosamente osservate.

## **X. La comunità monastica**

---

<sup>114</sup> «Il cappellano delle suore. A norma dei Can. 567 e 630, il padre abate, dopo aver consultato la badessa e le monache, proponga all'ordinario del luogo un monaco dell'Ordine che abbia le necessarie conoscenze liturgiche e pastorali come cappellano e confessore ordinario. Questa consultazione della comunità deve essere ripetuta in determinati momenti. Questo sacerdote gode dei poteri di cui al Can. 566 § 1 in virtù del suo ufficio. Nella celebrazione della liturgia deve collaborare con la badessa e la comunità. Non deve interferire in alcun modo nel governo della comunità. Per quanto possibile, il cappellano mantenga i contatti con la propria comunità o con un'altra comunità di monaci» (Costituzioni OCSO, C. 76).

<sup>115</sup> «L'efficacia pastorale della celebrazione sarà maggiore se i testi delle letture, delle preghiere e degli inni corrisponderanno il più possibile alle esigenze, alla preparazione interiore e al carattere dei partecipanti. Questo si ottiene facendo un uso appropriato delle numerose opzioni descritte di seguito. Nel preparare la Messa, il sacerdote deve quindi prestare più attenzione al bene spirituale comune del popolo di Dio che alle proprie preferenze. Deve anche essere consapevole che tale selezione di parti deve essere fatta in accordo con coloro che hanno un ruolo nella celebrazione, compresi i fedeli, nelle questioni che li riguardano più direttamente. Poiché ci sono molte scelte disponibili per le varie parti della Messa, il diacono, i lettori, il salmista, il cantore, il commentatore, la *schola*, ciascuno per la sua parte, devono sapere esattamente prima della celebrazione quale testo sarà usato; nulla deve essere fatto, per così dire, a caso. Una disposizione e un'esecuzione ben coordinate dei riti contribuiscono notevolmente a preparare i cuori dei fedeli alla partecipazione all'Eucaristia» (*Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 352).

<sup>116</sup> Can. 214.

<sup>117</sup> Can. 214.

<sup>118</sup> Can. 219.

- a. La liturgia monastica è celebrata quotidianamente dai membri della comunità<sup>119</sup>. Deve quindi essere ben preparata e celebrata in armonia, in modo che diventi una fonte di forza e di edificazione<sup>120</sup> per tutti e non sia causa di scandalo e di divisione<sup>121</sup>.
- b. L'intera comunità deve impegnarsi con diligenza e continuità per una solida formazione liturgica<sup>122</sup>. Possiamo distinguere due aspetti: «la formazione alla Liturgia e la formazione dalla Liturgia»<sup>123</sup>.
- c. Ogni comunità monastica ha una propria competenza liturgica ed è invitata ad ampliarla e approfondirla continuamente, soprattutto attraverso l'esperienza spirituale personale, ma anche attraverso la formazione pratica e/o accademica<sup>124</sup>.
- d. È auspicabile che la comunità riconosca e apprezzi la diversità del servizio liturgico<sup>125</sup>. In caso contrario, si dovranno cercare persone adatte all'esterno.
- e. È molto lodevole che le suore possano servire anche nel santuario e nelle cerimonie religiose, con abiti liturgici. Possono anche essere nominate lettrici o accolite. Questo servizio approfondisce ed esprime la loro vocazione battesimale, manifesta il Corpo di Cristo<sup>126</sup> e non ha alcun legame con il clericalismo o il femminismo.
- f. Il superiore della comunità deve organizzare tutto in modo che sia assicurata la partecipazione piena, attiva e fruttuosa di tutti i membri della comunità e del resto dei fedeli e che tutto possa svolgersi in pace e nel rispetto dell'ordine ecclesiastico.
- g. Il superiore è fortemente incoraggiato a consultarsi regolarmente con la comunità riguardo alla liturgia comune e a istituire una commissione liturgica che lo assista nelle responsabilità liturgiche. Questa commissione dovrebbe includere membri della comunità con conoscenze specifiche, come organisti, cantori, musicisti, artisti, sacrestani,

---

<sup>119</sup> Can. 663-664: «§ 1. Il primo e principale obbligo di tutti i religiosi è quello di contemplare le cose divine e di rimanere in costante unione con Dio nella preghiera. § 2. I membri devono partecipare quotidianamente al sacrificio eucaristico, ricevere il santissimo corpo di Cristo e adorare il Signore presente nel sacramento. § 3. Si dedichino alla lettura della Sacra Scrittura e all'orazione contemplativa e, fermo restando l'obbligo per i chierici di cui al can. 276, § 2, n. 3, celebrino degnamente la Liturgia delle Ore e compiano altri esercizi di pietà secondo le disposizioni del proprio diritto. § 4. Mostrino una particolare devozione alla Madre di Dio, modello e protettrice di tutta la vita consacrata, anche attraverso la recita del Rosario. § 5. Osservino coscienziosamente i periodi annuali di ritiro spirituale. Can. 664 - I religiosi devono rimanere concentrati su Dio, esaminare quotidianamente la propria coscienza e ricevere frequentemente il sacramento della penitenza».

<sup>120</sup> Cf. RB 39:9; 39:12; 42:3; 47:3; 53:9.

<sup>121</sup> Cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 95.

<sup>122</sup> «Per i ministri e per tutti i battezzati, la formazione liturgica in questo suo primo significato, non è qualcosa che si possa pensare di conquistare una volta per sempre: poiché il dono del mistero celebrato supera la nostra capacità di conoscenza, questo impegno dovrà per certo accompagnare la formazione permanente di ciascuno, con l'umiltà dei piccoli, atteggiamento che apre allo stupore» (Lettera apostolica *Desiderio Desideravi* di Papa Francesco sulla formazione liturgica del popolo di Dio, 29 giugno 2022, n. 38).

<sup>123</sup> Lettera apostolica *Desiderio Desideravi* di Papa Francesco sulla formazione liturgica del popolo di Dio, 29 giugno 2022, n. 34.

<sup>124</sup> Cf. Lettera apostolica *Desiderio Desideravi* di Papa Francesco sulla formazione liturgica del Popolo di Dio, 29 giugno, 2022, n. 35.

<sup>125</sup> Cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 114.

<sup>126</sup> Cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 91.

cerimonieri, liturgisti, ecc. Può essere utile la collaborazione con la commissione liturgica dell'ordine e della diocesi.

h. Ogni comunità esercita un apostolato liturgico di incommensurabile valore per la Chiesa. Persone provenienti da contesti diversi e con disposizioni diverse sono attratte dalla liturgia monastica, e talvolta sono anche gentilmente invitate a parteciparvi. La celebrazione della liturgia dovrebbe quindi essere sempre aperta a tutti. Bisogna fare attenzione a garantire un'atmosfera di apertura e cordialità. Deve essere nostra comune preoccupazione che anche loro possano partecipare pienamente, attivamente e fruttuosamente alla celebrazione. Se necessario, si deve introdurli al significato e al contenuto della celebrazione. Si deve offrire assistenza a coloro che desiderano partecipare. Si deve fare ogni sforzo per aiutarli a sperimentare Dio in modo vivo<sup>127</sup>.

i. La comunità è incoraggiata a rimanere aperta ai legittimi desideri e suggerimenti del clero<sup>128</sup> e a sostenerlo nei suoi compiti pastorali e pratici nel miglior modo possibile, in modo che il servizio di culto comune possa essere celebrato in armonia e gioia e servire all'edificazione spirituale di tutto il popolo di Dio.

## **E. Il carattere distintivo della liturgia cistercense:**

Considerando quanto sopra, nella celebrazione della liturgia cistercense si deve osservare sia il diritto universale che il diritto proprio; inoltre, si devono salvaguardare gli elementi essenziali dello stile di vita e della spiritualità cistercense, come indicato di seguito<sup>129</sup>.

Per la celebrazione della Santa Messa, la Santa Sede ha concesso al nostro Ordine i seguenti riti propri.

Si concede il permesso di adottare l'attuale Messale Romano (compresi gli adattamenti modificativi), nel rispetto:

- del calendario cistercense<sup>130</sup>;
- ove opportuno, di elementi particolari della tradizione cistercense, cioè

---

<sup>127</sup> Cf. *Introduzione generale alla Liturgia delle Ore*, n. 273: «La Liturgia delle Ore [e l'intera liturgia monastica] non va considerata in primo luogo come un bel monumento di un'epoca passata, da conservare il più possibile immutato per suscitare ammirazione. Piuttosto, può essere fatta rivivere in modo nuovo, acquisire un nuovo significato e diventare una testimonianza di una comunità viva». Per questo motivo, bisogna fare in modo che gli ospiti non si sentano come spettatori di uno spettacolo, ma piuttosto come partecipanti alla liturgia.

<sup>128</sup> Cf. RB 61, 4.

<sup>129</sup> Una consuetudine liturgica o giuridica di una comunità, congregazione o ordine richiede sempre l'approvazione del legislatore per acquisire forza di legge (cf. Can. 23). In concreto, ciò significa che il semplice riferimento alla "tradizione domestica" o alla "tradizione religiosa" non è sufficiente per giustificare certe pratiche contrarie ai libri liturgici o alle costituzioni valide e approvate.

<sup>130</sup> «Oltre alle celebrazioni della diocesi o dell'ordine religioso, il calendario di ogni singola chiesa contiene le celebrazioni specifiche di quella chiesa, che sono elencate nel repertorio dei giorni liturgici; comprende anche la celebrazione di un santo i cui resti sono sepolti nella chiesa in questione. I membri delle comunità religiose sono legati alla comunità della chiesa locale partecipando alla celebrazione della dedizione della cattedrale, dei principali santi patroni del luogo e del territorio superiore in cui si trovano» (*Calendarium Romanum* 1969: 52 c). Il calendario religioso attualmente in vigore è pubblicato nel Direttorio/*Ordo* liturgico di ogni anno, che deve essere osservato. Se le memorie liturgiche sono facoltative, il superiore della casa decide cosa celebrare.

- testi dell'antico Messale cistercense non contenuti nel Messale Romano attuale. Purché siano legittimamente confermati<sup>131</sup>;
- alcuni riti durante la celebrazione della Messa, quali:
  - un inchino profondo invece della genuflessione prescritta dal Messale romano;
  - la consuetudine di farsi il segno della croce alla proclamazione del Vangelo;
  - l'osservanza di alcuni riti in silenzio, come ad esempio il bacio dell'Evangelario o la lavanda delle mani;
  - l'uso antico di preparare il calice con il vino e l'acqua prima della loro presentazione all'altare<sup>132</sup>.

Con l'approvazione del *Rituale Cistercense* (Langwaden 1998)<sup>133</sup>, la Santa Sede ha concesso all'Ordine la facoltà di celebrare alcune parti della liturgia in modo diverso da quello prescritto nei libri liturgici ufficiali del Rito Romano (l'*Editio typica* o le sue traduzioni in vernacolo debitamente approvate). Ciò vale in particolare per i seguenti elementi:

- Celebrazione della Settimana Santa<sup>134</sup>.
- La professione monastica solenne deve essere ricevuta dal superiore della comunità o da un suo legittimo delegato. Se il superiore non appartiene all'ordine sacro, le funzioni sacerdotali sono ordinariamente svolte dal padre abate competente<sup>135</sup>.
- Celebrazione dell'Unzione degli Infermi<sup>136</sup>.
- Celebrazione del Sacramento della Penitenza<sup>137</sup>.
- Elezione, conferma, insediamento e benedizione degli abati/abadesse<sup>138</sup>. Vanno sottolineati i seguenti punti:
  - L'elezione, la conferma e l'insediamento sono effettuati dall'autorità designata dalle Costituzioni.
  - La benedizione è conferita dal Vescovo diocesano o dall'Abate generale, a discrezione della persona da benedire<sup>139</sup>.
  - A differenza dell'*Editio typica*, la presentazione del pastorale fa parte del rito di benedizione della badessa<sup>140</sup>.
- Celebrazione del funerale<sup>141</sup>.
- Struttura e celebrazione della Liturgia delle Ore, nonché dello schema dei salmi<sup>142</sup>.

---

<sup>131</sup> Tuttavia, questi testi devono avere uno speciale riferimento cistercense (ad esempio, una preghiera a un santo cistercense).

<sup>132</sup> Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Prot. 525/70 dell'8 giugno 1971.

<sup>133</sup> Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Prot. 578/95/L e Prot. 629/95/L del 19 ottobre 1995.

<sup>134</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 44-84.

<sup>135</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 97-154.

<sup>136</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 93-98.

<sup>137</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 92.

<sup>138</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 199-215.

<sup>139</sup> Cf. Costituzioni Ocist, art. 85 - a; *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 203.

<sup>140</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 203 e 215.

<sup>141</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 155-198.

<sup>142</sup> Cf. *Rituale Cisterciense*, Langwaden 1998, 25-40.

Inoltre, l'Ordine cistercense ha sempre considerato della massima importanza l'osservanza dei seguenti principi nella celebrazione della liturgia:

- San Benedetto scrive nella sua Regola: «Non si anteponga nulla all'opera di Dio»<sup>143</sup>. Ne consegue che tutte le attività, le riunioni, il lavoro, gli impegni pastorali, ecc. devono essere organizzati in modo che il culto liturgico comunitario della comunità monastica possa svolgersi nelle ore stabilite.
- Il Concilio Vaticano II insegna che: «I riti si distinguono per una nobile semplicità; siano brevi, chiari e non appesantiti da inutili ripetizioni. Si adattino alle capacità dei fedeli e, di norma, non richiedano molte spiegazioni»<sup>144</sup>. Questo principio ha caratterizzato a lungo la liturgia cistercense e trova particolare espressione nell'architettura e nell'arte sacra, dove si scelgono materiali nobili ma non troppo preziosi<sup>145</sup> e si utilizza un linguaggio formale sobrio, privilegiando ornamenti semplici piuttosto che immagini elaborate<sup>146</sup>.
- L'Ufficio divino e la celebrazione dell'Eucaristia nei monasteri cistercensi sono normalmente caratterizzati da un alto grado di canto. Quando si usa il canto gregoriano, si osserva la tradizione corale propria dell'ordine. In alternativa, si può utilizzare il linguaggio vernacolare con le sue melodie abituali.
- Nella vita cistercense, il sacro silenzio e la quiete occupano un posto privilegiato, insieme alla Parola di Dio e alla liturgia. Di conseguenza, l'organo e gli altri strumenti sono usati con moderazione e la stessa liturgia è preparata in silenzio. Il silenzio deve essere mantenuto soprattutto nella sacrestia, nella chiesa e nel chiostro.
- In molti monasteri, la Santa Comunione viene distribuita al convento e ai fedeli riuniti sotto entrambe le specie<sup>147</sup>.
- In molte comunità, le celebrazioni liturgiche vengono trasmesse ai membri malati e anziani nelle loro infermerie per consentire loro di partecipare. Di solito la Santa Comunione viene portata ogni giorno nelle loro stanze. Questa preoccupazione pastorale deve essere tenuta presente nella celebrazione della liturgia.
- La concelebrazione dei presbiteri presenti è la norma nella Messa conventuale: «Tra le Messe, tuttavia, [...] una speciale dignità spetta alla Messa conventuale, che fa parte dell'Ufficio divino quotidiano. [...] Anche quando queste Messe non hanno un rito particolare, è molto opportuno che siano celebrate con il canto e con la piena partecipazione di tutti i membri della comunità religiosa. In queste Messe, quindi, ciascuno deve svolgere i compiti corrispondenti alla propria ordinazione o nomina<sup>148</sup>. Pertanto, si raccomanda che tutti i sacerdoti [...] concelebrino la Messa

---

<sup>143</sup> RB, 43.

<sup>144</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 34.

<sup>145</sup> Per quanto riguarda i paramenti liturgici, le tovaglie, i vasi d'altare, i libri, le sculture, i dipinti, le croci, le vetrate e gli abiti, si vedano le prime decisioni del Capitolo generale di *Cîteaux* in: BREM H., ALTERMATT A. (eds.), *Einmütig in der Liebe, Die frühesten Quellentexte von Cîteaux*, Langwaden 1998, pp. 125-126, 129, 133, 173.

<sup>146</sup> Cf. Costituzioni OCSO C. 27

<sup>147</sup> Cf. *Institutio Generalis Missalis Romani*, nn. 281-287

<sup>148</sup> Per questo motivo, nei monasteri cistercensi è consuetudine che tutti i servizi liturgici siano divisi tra i membri della comunità, per quanto possibile, e ruotino all'interno della comunità stessa.

conventuale, per quanto possibile. Inoltre, tutti i sacerdoti della comunità che, in virtù del loro ufficio, sono tenuti a celebrare individualmente per il bene dei fedeli, possono concelebbrare la Messa conventuale o “Messa comunitaria” nello stesso giorno<sup>149</sup>. È preferibile che i sacerdoti presenti alla celebrazione eucaristica, rivestiti dell’abito liturgico, esercitino il ministero proprio della loro ordinazione e quindi partecipino come concelebbranti, a meno che non siano scusati per una giusta causa. Altrimenti indossino l’abito corale<sup>150</sup> [...]»<sup>151</sup>.

#### **F. Osservazione finale:**

Nonostante le ricerche approfondite, non è stato possibile consultare tutte le fonti pertinenti. Inoltre, qui vengono riprodotte solo le norme generali che sono di particolare importanza nel contesto liturgico di un monastero cistercense. Non sono state incluse facoltà, privilegi e decreti speciali. Tuttavia, la loro validità è pienamente riconosciuta e deve essere osservata ovunque sia applicabile. Non c’è alcuna pretesa di completezza.

Domande, correzioni e aggiunte possono essere inviate alla “Commissio Liturgica Cisterciensis”: [liturgia@ocist.org](mailto:liturgia@ocist.org).

---

<sup>149</sup> Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Instr. *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 565.

<sup>150</sup> Per i cistercensi, questo è il cappuccio bianco.

<sup>151</sup> *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 114.